



REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO

TITOLO V. STRUTTURE EDILIZIE

CAPO 2. CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI

Possono essere concessi in uso i locali e le attrezzature dell'Istituto nei modi, nelle forme e per i fini previsti dal D.I. n.129/2018 (art. 38, commi 1, 2, 3, 4).

1. L'Istituto può concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico (associazioni sportive, enti locali, associazioni culturali operanti sul territorio), nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. *d*), D.I. 129/2018, per iniziative che contribuiscono a migliorare la qualità della vita della popolazione, a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti dell'istituzione medesima.
2. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015.
3. La concessione d'uso è ammessa, in orario extrascolastico. Essa potrà comunque essere revocata o temporaneamente sospesa, in ogni momento, previo preavviso di almeno 48 ore, su richiesta motivata dell'Istituto o per esigenze insindacabili dell'Ente proprietario.
4. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti e si assume ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali.
5. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
6. La concessione avviene dietro richiesta scritta da parte dell'interessato, almeno venti giorni prima della data per la quale è richiesto l'uso e deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto scolastico. Nella domanda dovrà essere precisato: il nominativo della società o del singolo richiedente; i giorni e le ore previste per l'utilizzo del locale; l'attività da svolgere con il relativo programma; il nome del responsabile; l'accettazione totale delle norme del presente regolamento.
7. Le autorizzazioni, rilasciate dal Dirigente Scolastico, devono stabilire le modalità d'uso e le conseguenti

responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.

8. Il Consiglio di Istituto delibera nella prima convocazione utile. Nelle more dell'approvazione definitiva, il Presidente della giunta esecutiva, vista la natura dell'attività per cui si richiede la concessione dei locali scolastici, può autorizzare provvisoriamente l'inizio dell'attività.
9. L'Istituto scolastico è esente da qualsiasi responsabilità per danni che a persone o cose dovessero derivare dall'uso dei locali nel periodo suddetto da parte dei concessionari. I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente ed in solido con l'Ente, Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la responsabilità della conservazione dell'immobile e delle attrezzature esistenti all'interno dei locali. Pertanto, sono a loro carico tutti i danni da chiunque causati durante lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione d'uso. L'Istituto declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano lasciati incustoditi nei locali al termine delle attività svolte.
10. Il Concessionario ha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali e le attrezzature assegnati siano riconsegnati nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione. Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento delle eventuali somme dovute entro i termini e con le modalità indicati nell'autorizzazione all'uso dei locali. L'istituto utilizzerà le somme ricevute per la manutenzione dell'Istituto.
11. L'uso dei locali potrà iniziare solo dopo la sottoscrizione, da parte del richiedente, della Convenzione di utilizzo in cui il richiedente stesso:
 - *comunica l'elenco dei nominativi dei responsabili delle attività e degli incaricati ad effettuare la pulizia dei locali;*
 - *si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare allo Stato o all'Ente proprietario dei locali o a terzi, esonerando la Pubblica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;*
 - *si obbliga ad effettuare le pulizie dei locali, rese necessarie dal loro uso da parte dell'ente autorizzato, nonché le spese di consumo del materiale e per l'impiego dei servizi strumentali;*
 - *si impegna a conservare la chiave dei locali, a non farne copie e a riconsegnarla entro il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza della presente autorizzazione;*
 - *si impegna a stipulare una copertura assicurativa per danni a persone e cose;*
 - *fornisce all'Istituto la documentazione relativa alla Sicurezza consistente nell'indicazione dei nominativi degli incaricati nel piano di evacuazione.*